

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1940

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

Modifica al comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)

*Presentata il 9 gennaio 2014*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La modifica al comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche » è estremamente necessaria e non più procrastinabile, poiché i contributi previsti dal provvedimento risalgono a ben venticinque anni fa. Risulta chiaro a tutti che il costo della vita, in ogni sua espressione, è aumentato considerevolmente e fin troppo velocemente, mentre le misure contributive previste per eliminare e superare le barriere architettoniche sono rimaste incredibilmente le stesse dal 1989.

Orbene, visto che il 2003 è stato l'anno europeo del « disabile », visto che il 13 dicembre 2006 è stata approvata la « Convenzione delle Nazioni Unite » per il riconoscimento su scala planetaria dei diritti dei

cittadini portatori di *handicap*, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge 3 marzo 2009, non si deve restare immobili e, dunque, occorre sviluppare l'insieme delle azioni volte ad assicurare una migliore integrazione delle persone portatrici di *handicap* in tutti i settori della vita sociale, a cominciare dalla cosa più semplice: « la mobilità ».

Infine va detto che la regione Puglia, che ha aderito con tempestività alla legge n. 18 del 2009, con delibera della giunta regionale n. 899 del 26 maggio 2009, si fa portavoce, prima regione in Italia, di questa proposta di legge in favore dei sette milioni di « disabili », dei quali due milioni e ottocentomila « gravi e gravissimi », i quali vivono con grandi difficoltà nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 5.164,57; è aumentato del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da euro 5.164,57 a euro 15.493,71 e altresì di un ulteriore 10 per cento per costi da euro 15.493,71 a euro 51.645,68 ».

